

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

i rifiuti destinati allo smaltimento e che, di conseguenza, una maggiore quantità di rifiuti venne offerta alla AVR Chemie per la loro combustione.

Motivi e principali argomenti:

— Nei casi in cui il 20 % dei rifiuti possa essere recuperato in Olanda e nel paese di destinazione una piccola parte dei rifiuti può essere riciclata, vengono sistematicamente sollevate obiezioni. Tale possibilità non è prevista né nel regolamento (CE) n. 259/93, né nella direttiva 75/442/CE. L'Olanda pone la misura del recupero che può essere ottenuta in Olanda grazie alla sua capacità di lavorazione come base della valutazione ad hoc ai fini dell'attuale applicazione dell'art. 7, n. 4, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 259/93. In nessuna parte, dal regolamento (CE) n. 259/93 risulta che ciò sia l'obiettivo o rientri nell'ambito del regolamento. Anzi, l'art. 7, n. 4, quarto trattino, dispone che gli Stati membri prima di ogni spedizione programmata procedano a valutare ogni singolo caso assumendo in tale occasione criteri ai fini della detta singola spedizione programmata su base obiettiva, e cioè prescindendo dalla loro propria situazione di mercato.

— L'Olanda sostiene un criterio risultante da un presupposto per i valori calorici della combustione dei rifiuti collegato con il loro contenuto in cloro e su tale base pone il limite tra il ricupero di materiali costituiti da rifiuti pericolosi usati in principalità come combustibili e smaltimento definitivo di rifiuti pericolosi. Conformemente alle disposizioni del regolamento e della direttiva la questione se il rifiuto debba essere considerato come destinato allo smaltimento o al ricupero dipende in verità dal modo in cui il rifiuto viene lavorato. Questo vale in particolare per porre una differenza tra un rifiuto destinato allo smaltimento, secondo l'accezione dell'Allegato II A, lett. D 10), e rifiuto destinato al ricupero secondo l'accezione dell'Allegato II B, lett. R 9), della direttiva. Per tale ragione debbono essere fissati dei criteri, con riferimento agli impianti di lavorazione o all'utilizzo compressivo della combustione, e il tipo e la natura dell'inquinamento dei detti rifiuti non costituisce di per sé alcun criterio determinante ai fini della distinzione tra rifiuti destinati allo smaltimento e rifiuti destinati al ricupero.

— La Commissione è del parere che le regole contemplate nel capo 8.3 della parte I e nel capo 18 della parte II del piano pluriennale per i rifiuti II per il periodo 1997-2003 sono in contrasto con gli obblighi che incombono sull'Olanda ai sensi dell'art. 86 CE, considerato che tali regole hanno la conseguenza che la posizione della AVR Chemie viene tutelata e rafforzata all'estero a danno delle imprese concorrenti. Tali regole implicano però che costantemente vengano mossi rilievi prevalentemente per

(1) GU 1993, L 30, pag. 1.

(2) GU 1975, L 194, pag. 39.

(3) GU 1991, L 78, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck, con sentenza 25 marzo 2002, nella causa Erich Gasser Gesellschaft m.b.H. contro ditta MISAT s.r.l.

(Causa C-116/02)

(2002/C 144/28)

Con sentenza 25 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 aprile 2002, nella causa Erich Gasser Gesellschaft m.b.H. contro ditta MISAT s.r.l., l'Oberlandesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il giudice che dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia possa sottoporre questioni pregiudiziali sulla base delle semplici dichiarazioni (non confutate) di una parte, contestate o non (in modo argomentato) contestate, o se allo scopo occorra prima definire le dette questioni in fatto con apposita istruzione probatoria (e in tal caso, in quale misura).
2. Se il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, possa verificare la competenza del giudice adito preventivamente, qualora il secondo giudice sia competente solo in virtù di una proroga di competenza ex art. 17 della medesima Convenzione, oppure se il giudice designato dalle parti debba, nonostante la clausola attributiva di competenza, procedere ex art. 21 della suddetta Convenzione.
3. Se la circostanza che in uno Stato contraente i processi abbiano una lunghezza ingiustificata (e ciò a prescindere in larga misura dal comportamento delle parti), tale da poter causare danni anche notevoli ad una parte, comporti che il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 21 non possa più procedere ai sensi di tale disposizione.

4. Se le conseguenze giuridiche previste dalla legge italiana 24 marzo 2001, n. 89, giustifichino l'applicazione della norma dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles anche nel caso in cui un'eventuale eccessiva lunghezza del procedimento dinanzi al giudice italiano rischi di causare un danno ad una delle parti e perciò, secondo l'ipotesi di cui alla questione sub 3, di per sé non si potrebbe procedere ex art. 21.
5. A quali condizioni il giudice successivamente adito possa eventualmente disapplicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.
6. Come debba procedere il giudice se, nelle circostanze illustrate nella questione sub 3, non sia possibile applicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.

Qualora si debba comunque procedere in base a tale norma anche nelle circostanze prospettate nella questione sub 3, non occorre rispondere alle questioni sub 4, 5 e 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale supremo, Sala de lo Contenzioso-Administrativo, Sezione: Quarta, con ordinanza 6 febbraio 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado

(Causa C-118/02)

(2002/C 144/29)

Con ordinanza 6 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 marzo 2002, nella causa Industrias de Deshidratación agrícola, S.A. contro Administración del Estado, il Tribunale supremo, Sala de lo Contenzioso-Administrativo, Sezione: Quarta ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603⁽¹⁾, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785⁽²⁾, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti ai foraggi essiccati verdi o freschi al requisito che i foraggi vengano presentati alle imprese di trasformazione, ai fini dell'essiccazione, in forma sciolta e non in balle.
- 2) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile

1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che questi giungano presso l'impianto di trasformazione con un tenore di umidità superiore al 30 % e con un'umidità media, al momento dell'ingresso presso l'industria di trasformazione, quanto meno del 35 % con rilevazione a cadenza non inferiore a 10 giorni.

- 3) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che il periodo di permanenza massima dal momento dell'arrivo all'impianto di trasformazione sino all'avvio del relativo processo sia inferiore a 24 ore.
- 4) Se gli artt. 249, secondo comma, 10 e 34, n. 2, secondo comma, CE, nonché i regolamenti (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, e della Commissione 6 aprile 1995, n. 785, siano compatibili con una normativa nazionale che assoggetti la concessione di aiuti all'essiccazione di foraggi verdi o freschi al requisito che provengano da coltivazioni situate ad una distanza massima di 100 km. dall'impianto di trasformazione corrispondente salvo che, in tale ultimo caso, una distanza maggiore sia giustificata dalla pertinente garanzia dell'effettuazione di un trasporto specializzato.

⁽¹⁾ GU L 63, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 79, pag. 5.

Ricorso del Parlamento europeo contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA), proposto il 5 aprile 2002

(Causa C-123/02)

(2002/C 144/30)

Il 5 aprile 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau e dalla sig.ra M. Ecker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Royal & Sun Alliance Insurance (RSA).

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare nulle le disdette delle garanzie, notificate dalla RSA il 9 ottobre e il 6 novembre 2001;